

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA DETENZIONE DI CANI
RM N° 444 DEL 3 AGOSTO 1988**

In applicazione dell'art. 107 della Legge Organica Comunale (LOC), a tutela delle persone e delle cose, è promulgata la seguente ordinanza:

1. E' vietato lasciar vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze e nei giardini pubblici.
2. I cani, di qualsiasi razza, devono essere costantemente tenuti al guinzaglio.
3. I cani di indole non troppo mite devono essere muniti di museruola.
4. I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dai loro animali sul suolo pubblico. In particolare è fatto obbligo ai detentori di cani di far uso degli appositi sacchetti e contenitori disponibili sulle aree pubbliche comunali.
5. I cani non debbono disturbare la quiete notturna.
6. La fuga di un cane dal domicilio deve essere immediatamente denunciata agli organi di polizia.
7. Il collare deve sempre essere munito della regolamentare targhetta di controllo.
8. I cani non custoditi saranno presi e consegnati al canile della protezione degli animali. La riconsegna al proprietario avverrà dietro pagamento delle spese di trasporto e di manutenzione, impregiudicate le disposizioni di cui al punto 9.
Se la consegna non è richiesta entro 15 giorni, saranno presi i provvedimenti del caso, d'accordo con la Società per la protezione degli animali.
9. I contravventori delle disposizioni suddette sono passibili di multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
10. Restano riservate le disposizioni del Codice delle Obligazioni e le disposizioni cantonali sulla caccia.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce quella del 19 novembre 1984 ed entra in vigore immediatamente.

IL MUNICIPIO